

**Circolare mensile 13.01.2020**

<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notizie in sintesi</li></ul>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Collegato alla legge di Bilancio 2020</li><li>• Regole VIES dal 2020</li><li>• Cessioni intracomunitarie dal 01.01.2020</li><li>• Prova di consegna della merce dal 01.01.2020</li></ul>
<b>SCADENZIARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Principali adempimenti mese di gennaio 2020</li></ul>

<b>LETTERE INTENTO PER ESPORTATORI ABITUALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.01.2020 cambiano le regole per gli esportatori abituali. Infatti, il decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha previsto che non sarà più necessario annotare in alcun registro la dichiarazione d'intento, né si dovrà consegnare al fornitore la dichiarazione d'intento con ricevuta di presentazione. Al contrario, dovranno essere indicati sulle fatture emesse gli estremi telematici di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• Occorre tuttavia considerare che queste modifiche sono condizionate da un provvedimento del direttore delle Entrate che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</li> <li>• Pare dunque che, in assenza delle disposizioni attuative, possano continuare a operare le vecchie disposizioni. Diversamente e ipotizzando una entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1.01.2020, ci si deve interrogare sulle modalità di compilazione della fatturazione elettronica e, in particolare, in quale campo annotare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.</li> <li>• In assenza di disposizioni ufficiali, si ritiene opportuno adottare prudentemente l'attuale procedura anche per le lettere d'intento e le dichiarazioni che gli operatori stanno ricevendo in questi giorni ed indicare nella fattura elettronica, nel campo "descrizione", gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.</li> </ul>
<b>ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE FINO AL 2.03.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019, ha prorogato dal 20.12.2019 al 2.03.2020 il termine ultimo per effettuare l'opzione della consultazione delle fatture elettroniche ricevute nel proprio Entratel o Fisconline.</li> <li>• Con questa proroga i contribuenti persone fisiche dovranno, tuttavia, attendere ancora fino al 29.02.2020 per vedere le proprie fatture private (con il solo codice fiscale) nel sito delle Entrate.</li> </ul>
<b>INTERESSI LEGALI DAL 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con D.M. 12.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.12.2019, il Ministero dell'Economia ha ridotto la misura dell'interesse legale dallo 0,80% allo 0,05%, con decorrenza 1.01.2020.</li> </ul>
<b>SANZIONATA LA TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA PUR CON CORRETTA LIQUIDAZIONE IVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tardiva emissione della fattura (invio al Sistema di Interscambio dopo il 12° giorno) deve essere sempre sanzionata, anche se la liquidazione dell'imposta è effettuata correttamente, poiché tale comportamento determina comunque un ostacolo alle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.</li> <li>• Si ritiene in ogni caso applicabile la sanzione per la tardiva documentazione dell'operazione determinata in misura fissa da € 250 a € 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</li> </ul>
<b>NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.12.2019, n. 284 il D.M. 22.11.2019, con cui il Ministero dell'Economia ha incrementato l'elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica al sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie per prestazioni erogate, tra cui fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali e tecnici sanitari.</li> </ul>
<b>CORRISPETTIVI TELEMATICI NEL SETTORE AGRICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche gli operatori del settore agricolo devono verificare l'eventuale obbligo di istituire il registratore per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, se derivanti da operazioni poste in essere con i consumatori finali.</li> <li>• Alcune cessioni, infatti, non beneficiano del regime speciale Iva, indipendentemente dal fatto che siano regolate dall'art. 34, c. 5 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>
<b>NON EMENDABILE LA DICHIARAZIONE PER ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è emendabile la dichiarazione dei redditi con la quale il contribuente si è adeguato agli studi di settore. Ciò neppure se il modello è frutto dell'errore del commercialista.</li> <li>• Possono essere modificati solo errori di calcolo o formali, mai le scelte negoziali.</li> </ul>
<b>TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE E TRASPORTO DEI BENI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1.01.2020 entreranno in vigore le modifiche apportate dalla direttiva UE 2018/1910. In particolare, è stato modificato il regime delle cessioni triangolari o a catena, individuando con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni. Infatti, nei casi di cessioni a catena con coinvolgimento di almeno 3 soggetti passivi, il trasporto deve essere attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, salvo deroga.</li> </ul>

<b>COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il 31.12.2019 deve essere presentata al fondo di appartenenza la comunicazione dei contributi non dedotti nella dichiarazione dei redditi 730/2019 ovvero Redditi 2019. Così facendo lo sconto fiscale non utilizzato in dichiarazione viene traslato sulla futura pensione integrativa per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti.</li></ul>
<b>DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.12.2019, n. 347962, ha definito gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio per il 2020. In particolare, ha stabilito la riduzione del 50% degli importi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese e annotate al REA.</li></ul>
<b>AUTO IN USO PROMISCO AI DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spesso, per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede al lavoratore il rimborso delle somme per l'utilizzo personale, con emissione di fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. Considerato che il fringe benefit tassato in busta paga deve essere ridotto degli importi addebitati al dipendente, nel caso il riaddebito sia esattamente pari al fringe benefit convenzionale e sia fatturato e pagato, lo stesso non determinerà conseguenze reddituali in capo al dipendente, consentendo al datore di lavoro la deduzione dei costi al 70% (anziché 20%), nonché la detrazione dell'Iva al 100%. È consigliabile, pertanto, gestire tale riaddebito entro la fine del periodo d'imposta emettendo la fattura e ricevendo l'incasso del controvalore.</li></ul>
<b>OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• È sempre valida l'opzione per il consolidato fiscale esercitata mediante la presentazione di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza originaria), oppure attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini previsti della dichiarazione tardiva. Lo ha precisato la circolare Assonime 13.12.2019, n. 27.</li></ul>
<b>ARRETRATI BONUS BEBÈ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il 31.12.2019 i beneficiari del bonus bebè devono presentare la domanda di Isee per gli eventi avvenuti nell'anno 2018 ovvero nel 2016 e/o 2017, al fine di ricevere gli arretrati e i restanti mesi per l'anno in corso.</li><li>• Dal 1.01.2020 dovranno presentare la domanda di Isee i beneficiari del bonus per gli eventi avvenuti nel 2019 ovvero nel 2017.</li></ul>
<b>GUIDA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet una guida sui controlli delle dichiarazioni, che riepiloga le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d'accordo.</li><li>• In particolare, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, per comunicazioni relative a controlli automatici, versando entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%; nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, la sanzione dovuta è pari al 20%.</li></ul>
<b>DENUNCIA DELLE VARIAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il contribuente è tenuto a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria per la tassa rifiuti (Tari) e non deve rinnovare la propria dichiarazione anno per anno.</li><li>• Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.</li></ul>
<b>CHIUSURA D'UFFICIO PER PARTITE IVA INATTIVE DA ALMENO 3 ANNI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3.12.2019, ha definito le modalità per la chiusura delle partite Iva inattive da almeno 3 anni.</li><li>• Nello specifico, per tali partite Iva scatterà la chiusura d'ufficio.</li></ul>
<b>IMU RIDOTTA IN CASO DI AREA INQUINATA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secondo la Commissione tributaria provinciale di Salerno la presenza di un documentato alto tasso di inquinamento può comportare la riduzione del valore di un'area edificabile anche ai fini Imu, perfino nella misura del 50% rispetto al valore espresso dall'ente comunale nel proprio piano regolatore non aggiornato.</li></ul>
<b>LISTE PER LA NOMINA DI COLLEGI SINDACALI O REVISORI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unioncamere ha predisposto le liste delle società tenute alla nomina dei collegi sindacali o dei revisori, a seguito del superamento dei parametri di cui all'art. 2477 C.C.</li><li>• In questo modo le società saranno consapevoli dell'onere a loro carico e, in caso di mancata nomina, il conservatore del Registro delle Imprese segnalerà al presidente del tribunale tale mancanza e la necessità di nomina.</li></ul>

Collegato alla legge di Bilancio 2020 (segue)

La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all'evasione. Nello specifico, si segnalano le principali novità.

<b>Responsabilità amministrativa delle società</b>	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiono altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
<b>Limiti all'uso del contante</b>	Riduzione del limite all'uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022.
<b>Pagamenti elettronici</b>	Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos.
<b>Ritenute fiscali negli appalti</b>	Obbligo del committente di versare le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; l'obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pendenze con l'Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di 3 anni.
<b>Reati fiscali</b>	Attenuazione dell'aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all'applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi.
<b>Aliquote Iva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione dell'aliquota Iva 4% per l'acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità e dell'aliquota Iva al 22% ai corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo.</li> <li>• Riduzione dal 22% al 5% dell'aliquota Iva sui prodotti compostabili o lavabili degli assorbenti.</li> </ul>
<b>Compensazione crediti non prescritti</b>	Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019.
<b>Tassa automobilistica</b>	Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020.
<b>Certificazione degli scontrini telematici</b>	Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, sia per la certificazione degli scontrini telematici.
<b>Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici</b>	Riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con carte e per le transazioni con smartphone.
<b>Tasso interesse versamenti</b>	Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 0,1% e il 3%.
<b>Termini presentazione mod. 730</b>	Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730.
<b>Ravvedimento operoso tributi locali</b>	Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu.
<b>Fattura elettronica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estensione al 2020 dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il 2019, per le prestazioni sanitarie.</li> <li>• Utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate; i dati memorizzati sono conservati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.</li> </ul>
<b>Compensazione dei crediti</b>	Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; introduzione dell'obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell'importo, fino a € 5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000.
<b>Tariffe agevolate Tari</b>	Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate.

<b>Lotteria degli scontrini</b>	Posticipo dell'entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l'analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un codice lotteria individuato con provvedimento dall'Agenzia delle Entrate.
<b>Interessi passivi</b>	Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato modificato l'art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal RoI, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci.
<b>Impianti fotovoltaici</b>	Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato.

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 modifica, con effetto 1.01.2020, l'art. 138 (rubricato "Esenzioni delle cessioni di beni") della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l'iscrizione del soggetto passivo Iva nell'Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione Iva anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere applicabili anche ai servizi generici di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell'Iva del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES.

**Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva "stabilito" in Italia nei confronti di un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese UE**

Inclusione/esclusione dall'archivio VIES		Cessioni di beni con invio in altro Stato UE	Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972
Soggetto passivo Iva in Italia <b>non iscritto</b> nell'archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).		<b>Assoggettamento ad Iva in Italia</b> (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italiano).	
Dal giorno della richiesta di iscrizione al VIES.	Soggetto passivo Iva in Italia <b>iscritto</b> nell'archivio VIES, così come risulta <b>iscritto</b> nell'archivio VIES il soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese UE.	Cessione intracomunitaria di beni " <b>non imponibile</b> " ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.	Prestazione <b>fuori campo Iva</b> in Italia ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è "stabilito" il committente soggetto passivo Iva di altro Paese UE).

**Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva "stabilito" in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE**

Inclusione/esclusione dall'archivio VIES		Cessioni di beni con invio da altro Stato UE e arrivo in Italia	Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972
Soggetto passivo Iva in Italia <b>non iscritto</b> nell'archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES).		<b>Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è "stabilito" il cedente/prestatore</b> di altro Paese UE (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE).	
Dal giorno della richiesta di <b>iscrizione</b> al VIES.	Soggetto passivo Iva in Italia <b>iscritto</b> nell'archivio VIES, così come risulta <b>iscritto</b> nell'archivio VIES il soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese UE.	Acquisto <b>intracomunitario</b> di beni in Italia con assoggettamento a <i>reverse charge</i> .	Prestazione di servizi <b>soggetta a Iva</b> in Italia mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> (territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo Iva italiano).

Il Consiglio Europeo, il 4.12.2018, ha adottato le "short-term fixes" proposte dalla Commissione Europea nei doc. COM (2017) 566 e doc. COM (2017) 568 del 4.10.2017, che faranno da ponte al passaggio al regime Iva definitivo degli scambi intra-UE, in vigore dal 1.07.2022. Le misure approvate, applicabili dal 1.01.2020, sono state volute dallo stesso Consiglio, che nel doc. n. 14257/16 del 9.11.2016, ha fornito alla Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva per le operazioni transfrontaliere. In particolare, l'art. 41, c. 1 D.L. 331/1993, implementando nella normativa intera l'art. 138 della Dir. 2006/112/UE (ex. art. 28-quater della VI Dir.) individua i presupposti, oggettivi e soggettivi, necessari al fine di poter qualificare un'operazione di cessione di beni quale cessione intracomunitaria, non imponibile ad Iva.

#### MODIFICHE

- Semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del "call-off stock".
- Riconoscimento del numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione Iva delle cessioni intra-unionali di beni.
- Semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle vendite "a catena".
- Semplificazione e armonizzazione delle norme in materia di prova del trasporto nelle cessioni intra-unionali di beni.

#### REQUISITI

- Affinché un'operazione di cessione di beni possa essere configurata quale cessione intracomunitaria non imponibile a Iva è necessario che si verifichi la **contemporanea sussistenza** di una serie di requisiti. In particolare:
  - **deve trattarsi di cessione a titolo oneroso**, poichè l'operazione deve avere per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (ossia verso corrispettivo), o di altro diritto reale di godimento sui beni;
  - **deve prevedere il trasferimento del diritto di proprietà** (o di altro diritto reale sul bene);
  - **deve essere effettuata da un soggetto passivo (cedente) identificato ai fini Iva in Italia nei confronti di un soggetto passivo (cessionario) identificato ai fini Iva in un altro Stato membro**. Entrambe le parti contraenti devono, quindi, possedere la qualifica di soggetti passivi d'imposta ed essere residenti in diversi Paesi membri della Unione Europea. È quindi importante che il fornitore italiano verifichi che la controparte comunitaria sia in possesso di partita Iva in uno dei Paesi membri (non necessariamente nel Paese membro di stabilimento o in quello di arrivo dei beni). Pertanto, è necessario che sia il fornitore Iva italiano sia il cliente Iva comunitario siano entrambi iscritti nell'archivio VIES (come peraltro ribadito dal nuovo art.138 della Direttiva 2006/112/CE, così come modificato con effetto dal 1.01.2020);
  - **il bene ceduto deve essere trasportato o spedito in un altro Stato comunitario, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.**

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di anche uno solo di essi comporta l'applicazione del regime naturale della cessione, ossia l'imponibilità a Iva.

#### PROVA

In applicazione dei principi codicistici nazionali (art. 2697 C.C.) e delle sentenze della Corte di Giustizia UE (sent. 27.09.2007, causa C-409/04 e sent. 6.09.2012, causa C-273/11), spetta al cedente, cioè a colui che applica il regime di non imponibilità, provare l'esistenza dei relativi presupposti.

## Prova di consegna della merce dal 1.01.2020 (segue)

Tra le modifiche contenute nelle disposizioni europee, particolare rilevanza assume il Regolamento UE 2018/1912, che modifica il Regolamento di esecuzione UE 2011/282, introducendo al suo interno il nuovo articolo 45-bis in tema di prova delle cessioni intracomunitarie, anche perché, rispetto alle altre disposizioni, che necessitano di un apposito provvedimento normativo di recepimento per entrare in vigore, il Regolamento trova immediata e diretta applicazione all'interno di ciascun paese membro dell'UE.

Con riferimento all'ultimo requisito, legato alla movimentazione fisica della merce, si segnala che la Direttiva 2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando, invece, che siano i singoli Paesi membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità. Puriché ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario (neutralità dell'imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate). Tuttavia, la normativa domestica (art. 41, c. 1, lett. a D.L. 331/1993) non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario.

### ORIENTAMENTO AGENZIA ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate ha considerato validi elementi, per provare l'avvenuta effettuazione della cessione intracomunitaria, i seguenti documenti:
  - la fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993;
  - gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie (cioè i modelli Intrastat del cedente);
  - il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
  - la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce;
  - i documenti attestanti gli impegni contrattuali assunti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
- L'Amministrazione ha precisato, inoltre, che i citati documenti **devono essere conservati** entro i limiti temporali dell'attività di accertamento previsti in materia di Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la prova della movimentazione della merce può essere garantita anche da una serie di documenti alternativi al documento di trasporto (CMR controfirmato dal cliente), tra cui una dichiarazione da parte del cessionario corredata da ulteriore "idonea documentazione", al fine di provare l'effettivo trasporto in altro Stato membro dei beni oggetto di cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993.

- I documenti possono costituire idonee prove dell'avvenuta cessione intracomunitaria dei beni a condizione che:
  - dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati utili a definire l'operazione;
  - il contribuente provveda a conservare le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

### PRESUNZIONI DI SPEDIZIONE

- Il regolamento UE 2018/1912 individua alcune circostanze in cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato membro, distinguendo tra:
  - cessioni con beni spediti o trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto;
  - cessioni con beni spediti o trasportati dal cessionario o da un terzo per suo conto.

### TRASPORTO DEL CEDENTE (segue)

- Nell'ipotesi di trasporto da parte del cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, si presume che i beni siano trasportati o spediti dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, se il fornitore, oltre a certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di una delle 2 seguenti tipologie di documentazione:
  - almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente (ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere);

**TRASPORTO  
DEL CEDENTE**

- un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico indipendente dal venditore e dall'acquirente (es. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
  - polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni;
  - documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (es.: notaio) che confermino l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  - ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

**TRASPORTO  
DEL  
CESSIONARIO**

- Nell'ipotesi di trasporto da parte del cessionario, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, ai fini probatori, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta del soggetto acquirente (rilasciata entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione) che attesti che i beni sono stati spediti/trasportati dall'acquirente stesso o da terzi per suo conto e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.
  - Tale dichiarazione scritta deve indicare la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
- Inoltre, il fornitore deve essere in possesso di una delle 2 seguenti tipologie di documentazione:
    - almeno 2 documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciati da 2 diversi operatori economici indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente (es.: un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere);
    - un documento relativo al trasporto o alla spedizione dei beni rilasciato da operatore economico, indipendente dal venditore e dall'acquirente (es.: un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere) e uno dei seguenti documenti:
      - polizza assicurativa relativa alla spedizione dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o il trasporto dei beni;
      - documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (es.: notaio) che confermino l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
      - ricevuta rilasciata da un depositario di beni detenuti nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

**ASPETTI  
OPERATIVI**

- Rispetto alle soluzioni indicate dai vari documenti di prassi sopraccitati (risoluzioni nn. 345/2007, 477/2008, 123/2009, 19/2013, 71/2014), quelle fornite dal regolamento comunitario sono più rigide e di difficile applicazione operativa.
- Infatti, nell'ipotesi in cui il trasporto sia curato dal soggetto cessionario o da un soggetto terzo per suo conto (cd.: cessioni ex-works o franco fabbrica), risulta di difficile applicazione la disposizione che prevede l'obbligo di farsi rilasciare, entro 10 giorni dalla cessione della merce, la dichiarazione del cessionario comunitario che attesta il ricevimento della stessa ma, soprattutto, farsi rilasciare la documentazione relativa al trasporto eseguito dal vettore, posto che quest'ultimo non ha alcun rapporto contrattuale con il cedente nazionale, il quale, di fatto, perde ogni potestà di controllo sulla movimentazione dei beni.

Principali adempimenti mese di gennaio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 15 gennaio	Imposte dirette	<b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2020.
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
Eventi sismici	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Giovedì 16 gennaio	Imposte dirette	<b>Sospensione adempimenti</b> - Fino al 15.01.2020 sarà possibile effettuare gli adempimenti e i versamenti di tributi e contributi sospesi a seguito degli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 (art. 8 D.L. 111/2019 - Mess. Inps 3721/2019).
		<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2019.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.		
<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.		
	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	<b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4° rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2019.	

## Principali adempimenti mese di gennaio 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 20 gennaio	Iva	<b>Operatori commerciali extracomunitari</b> - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2019.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2019. Le imprese che, in riferimento al 2019, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 1.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale.
Sabato 25 gennaio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, <b>sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi</b> , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Mercoledì 29 gennaio	Mod. 770/2019	<b>Ravvedimento</b> - I contribuenti che non hanno presentato il modello 770 entro il 31.10.2019 possono regolarizzare la posizione entro oggi, con l'applicazione della sanzione ridotta.
	Imposte dirette	<b>Modello Redditi</b> - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2019.
Giovedì 30 gennaio	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 Gennaio (segue)	Mod. 730 precompilato	<b>Spese sanitarie</b> - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie <b>inviando al Sistema Tessera Sanitaria</b> , entro il 31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l'indicazione della spesa a carico dell'assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016). Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate <b>l'opposizione</b> all'utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello.
	Iva	<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.
		<b>Cessioni di carburante</b> - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).
		<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Vendita di beni on line	<b>Imballaggi</b> - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2019 e non restituiti.
		<b>Comunicazione</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).
	Imposta di bollo virtuale	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, <b>entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio</b> dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del <b>numero</b> degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	Imposta sulla pubblicità	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Libro unico del lavoro	<b>Agricoltura</b> - Termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni di manodopera agricola (Mod. DMAG Unico) relative al 4° trimestre 2019. Dal 1.01.2020 entra in vigore il passaggio dal sistema DMAG al sistema UniEmens.	
Inail	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
		<b>Casalinghe</b> - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2020 di ammontare pari a € 24,00.

## Principali adempimenti mese di gennaio 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 31 Gennaio	Collocamento obbligatorio	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Concessioni governative	<b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Catasto Terreni	<b>Adempimento</b> - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni culturali	<b>Adempimento</b> - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2019. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	<b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	Erogazioni liberali alla cultura	<b>Comunicazioni</b> - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
	Autotrasporto	<b>Rimborso accise</b> - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2019.
Tasse automobilistiche	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2019 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
Canone RAI	<b>Dichiarazione di non detenzione</b> - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2019 al 31.01.2020 esonera dal pagamento per l'intero anno 2020.	

### Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. 1) D.L. 13.05.2011, n. 70].